

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 894 DEL 22/05/2026

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA E L'ASSOCIAZIONE A.V.I.L.L. ODV - SEZIONE A.I.L. PROVINCIA DI VICENZA - PER ATTIVITÀ A SUPPORTO DEI PAZIENTI DELLA UOC EMATOLOGIA DI VICENZA, A VALERE PER IL PERIODO 2026/2031.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI

Anno Proposta: 2026

Numero Proposta: 983/26

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Legali riferisce:

Premesso che:

- La Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40, riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile, da realizzare attraverso il ricorso ad apposite convenzioni che ne definiscano i contenuti e i criteri di realizzazione.
- Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo Settore"), nel provvedere al riordino ed alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, riconosce il fondamentale ruolo sociale svolto dagli enti del Terzo settore, al cui interno sono incluse, tra gli altri, le organizzazioni di volontariato, che constano di quegli enti costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e che promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
- Il medesimo Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 prevede altresì specifiche disposizioni relative alle modalità di espletamento dell'attività di volontariato effettuata dalle organizzazioni in parola ("O.d.V."), in particolare al Titolo III rubricato "Del volontariato e dell'attività di volontariato" e al Titolo V, Capo I, rubricato "Delle organizzazioni di volontariato".
- Per attività di volontariato, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017 e della Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40, deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, neanche indiretti, e per esclusivi fini di solidarietà sociale.

Considerato che il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 prevede che gli Enti Pubblici possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte in appositi registri regionali e che dimostrino attitudine e capacità operativa, e stabilisce, a questo proposito, che le suddette convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

Rilevato che con deliberazione n. 1492/98, l'allora ULSS n. 6 Vicenza, oggi confluita nell'Azienda ULSS 8 Berica, approvava una convenzione con "l'Associazione Vicentina Leucemie e Linfomi (A.Vi.L.L.) ODV - sezione provinciale dell'Associazione Italiana contro le Leucemie e i Linfomi (A.I.L.)" per l'inserimento di personale volontario nel reparto di Ematologia per offrire ai malati e ai loro familiari calore umano e conforto.

Preso atto che la suddetta convenzione è tuttora in essere, poiché rinnovatasi di anno in anno in forza della previsione del tacito rinnovo.

Ricordato che l'A.Vi.L.L. ODV – A.I.L. è un'Associazione di volontariato, iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) con numero di repertorio n. 87636, che dal 1986, anno della sua fondazione, si occupa di accompagnare, sostenere e aiutare, sia moralmente che economicamente, i malati ematologici e le loro famiglie nella lotta contro le leucemie, i linfomi e mielomi.

Considerato che, con la comunicazione del 22.04.2026, prot. n. 45193, la Presidente dell'Associazione in parola ha richiesto un aggiornamento della convenzione in essere, al fine di adeguarla alle prescrizioni normative attuali, e contestualmente che venissero rappresentati nel rinnovato testo i finanziamenti erogati dall'Associazione medesima in favore della U.O.C. Ematologia, volti ad assicurare una migliore assistenza ai malati ematologici (risorse economiche destinate alla copertura dei costi delle ore di straordinario effettuate dagli infermieri per la prosecuzione delle terapie ematologiche durante i sabati e nei giorni festivi e per assicurare la presenza in reparto di uno psicologo).

Vista la comunicazione del 27.04.2026, con la quale lo scrivente Servizio ha richiesto alla Direzione Medica competente e alla U.O.C. Ematologia indicazioni in merito alle richieste pervenute, nonché un parere in merito al testo di accordo predisposto, per quanto di rispettiva competenza.

Preso atto che, con comunicazioni agli atti dell'U.O.C. Affari Generali e Legali del 28.04.2026 e del 11.05.2026, rispettivamente il Direttore f.f. della Direzione Medica 1 di Vicenza ad indirizzo organizzativo-gestionale e il Direttore della U.O.C. Ematologia hanno espresso il proprio parere favorevole all'aggiornamento della convenzione ed in merito al testo di accordo proposto.

In virtù di quanto espresso, si propone di approvare il testo della convenzione con l'Associazione Vicentina Leucemie e Linfomi (A.Vi.L.L.) - ODV sezione provinciale dell'Associazione Italiana contro le Leucemie e i Linfomi (A.I.L.), in luogo del testo attualmente in essere e a valere per il quinquennio 2026/2031, nei termini sin qui esposti, approvando lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare il testo della convenzione tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e l'Associazione Vicentina Leucemie e Linfomi (A.Vi.L.L.) ODV- sezione provinciale dell'Associazione Italiana contro le Leucemie e i Linfomi (A.I.L.), *per attività a supporto dei pazienti della U.O.C. Ematologia di Vicenza, a valere per il periodo 2026/2031*, nei termini descritti nel documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale;
2. di dare atto che la presente convenzione aggiorna e sostituisce la convenzione citata in premessa approvata con deliberazione n. 1492/98 dall'allora Azienda ULSS 6 Vicenza, confluita nell'Azienda ULSS n. 8 Berica;
3. di dare altresì atto che sulla base della convenzione allegata, all'associazione interessata è riconosciuto, qualora ne faccia richiesta, il rimborso delle spese sostenute per la sottoscrizione di polizze assicurative ed acquisto camici, precisando che gli eventuali costi da rimborsare per ciascun

anno di vigenza dell'accordo, saranno imputati a Bilancio Sanitario, per gli anni di rispettiva competenza, al conto 55.06.31;

4. di precisare che l'esecuzione della convenzione non comporta alcun costo ulteriore a carico del Bilancio dell'Azienda;
5. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all'albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Peter Assembergs)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

---

## CONVENZIONE

**tra l'Azienda ULSS 8 Berica e A.Vi.L.L. ODV – A.I.L. Associazione Vicentina Leucemie e Linfomi - Associazione Italiana Leucemie - per attività a supporto dei pazienti della UOC Ematologia di Vicenza**

*2026/2031*

TRA

**l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 'Berica'** (di seguito denominata U.L.SS. n. 8) con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via Rodolfi n. 37, codice fiscale / partita IVA 024441500242, nella persona del Direttore Generale Peter Assembergs;

E

**A.Vi.L.L. ODV – A.I.L. Associazione Vicentina Leucemie e Linfomi – sezione provinciale di Associazione Italiana Leucemie** con sede legale in Vicenza, Viale J. Dal Verme n. 39/41, Codice Fiscale 95010340248, nella persona del Presidente Sandra Daniela Vedana Spolaor

PREMESSO CHE

la Repubblica Italiana, nel sostenere l'iniziativa dei cittadini che concorrono anche in forma associata a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;

l'art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione;

la Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" ha disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni, definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula;

l'art. 11 della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56 ha recepito i contenuti dell'art. 14, comma 7, del citato D. Lgs. n. 502/1992;

la Regione del Veneto, con deliberazione del 19 aprile 1995, n. 2132, ha definito le modalità di presenza nelle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti nonché le modalità di funzionamento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 56/1994;

con D.P.C.M. del 19 maggio 1995, avente per oggetto “Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari e delle linee guida del Ministero della Sanità per l’attuazione della medesima Carta”, sono state individuate e precisate le funzioni e le modalità di partecipazione degli organismi di volontariato;

il D.lgs. n. 117 del 03 luglio 2017 (“Codice del Terzo Settore”) ha disciplinato e riordinato complessivamente la materia del volontariato prestata dalle associazioni di cui si tratta (“ODV”), in particolare al Titolo III rubricato “Del volontariato e dell’attività di volontariato” ed al Titolo V, Capo I, rubricato “Delle organizzazioni di volontariato” introducendo una disciplina omogenea ed organica per gli enti che ne fanno parte.

## CONSIDERATO

che l’**A.Vi.L.L. ODV – A.I.L. Associazione Vicentina Leucemie e Linfomi - Associazione Italiana Leucemie** - con sede legale in Vicenza, è un’Associazione di volontariato senza fini di lucro, iscritta regolarmente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con numero di repertorio 87636;

che l’Associazione in parola, come risulta dallo Statuto, è un ente con personalità giuridica di diritto privato, che, senza finalità di lucro, si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in armonia con le finalità statutarie ed operative dell’AIL Nazionale. L’Associazione, nello specifico, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, ha per scopo il sostegno, la promozione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica per la prevenzione e la cura delle leucemie, linfomi e mieloma e delle altre ematopatie, nonché il miglioramento dei servizi e dell’assistenza sociosanitaria a favore dei malati leucemici, di altri ematopatici e delle loro famiglie.

che la suddetta Associazione, sorta nel 1986, da diversi anni ormai accompagna, sostiene e aiuta, sia moralmente che economicamente, i Pazienti della *Unità Operativa di Ematologia dell’Ospedale Civile di Vicenza* e le loro famiglie, nella lotta contro le leucemie, i linfomi, mielomi e tutte le altre malattie ematologiche.

che alla luce della vigente normativa si intende, con il presente atto, regolare i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento dell’attività di volontariato.

Tutto ciò premesso e considerato

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### **Art 1. Oggetto della Convenzione**

L’Azienda e l’Associazione A.Vi.L.L. ODV con la presente convenzione intendono formalizzare una collaborazione volta a migliorare, nell’ambito della UOC Ematologia dell’Ospedale di Vicenza, l’assistenza socio-sanitaria resa in favore dei malati ematologici e dei loro familiari.

L’associazione A.Vi.L.L. ODV:

- a. assicura la presenza amichevole dei propri volontari presso l’ULSS n. 8 Berica, offrendo ai pazienti e ai loro familiari calore umano, dialogo, al fine di dare conforto a coloro che soffrono a causa della malattia;

- b. mette a disposizione della UOC Ematologia delle risorse economiche, allo scopo di coprire i costi delle ore di straordinario effettuate dagli infermieri per la prosecuzione delle terapie ematologiche durante i sabati e nei giorni festivi e, altresì, per finanziare la presenza in reparto di uno psicologo.

L'ULSS, per il perseguimento delle finalità di cui al punto *a*, autorizza l'Associazione ad espletare attività di volontariato accanto ai malati ricoverati presso il Presidio Ospedaliero San Bortolo di Vicenza.

L'opera dell'Associazione si configura come attività di integrazione e di supporto di quella del personale sanitario e sociale e non potrà mai configurarsi come "supplenza" dell'attività del personale dell'Azienda U.L.SS. n. 8.

Al fine di realizzare al meglio il rapporto sinergico, i volontari dell'Associazione parteciperanno ad apposite riunioni di Reparto con il personale sanitario per ricevere segnalazioni, approfondire aspetti tecnici assistenziali e concordare le modalità per il migliore coordinamento fra la loro attività di volontariato e quella istituzionale del personale del Reparto.

L'Associazione si impegna a partecipare ai vari momenti organizzati dall'ULSS ai fini della consultazione e della partecipazione del volontariato, così come previsto nella premessa della presente convenzione e nella Carta dei Servizi.

Si impegna, inoltre, alla realizzazione di quanto sopra descritto segnalando eventuali disfunzioni nei servizi, partecipando a verifiche sulla loro qualità ed elaborando proposte per il loro miglioramento. Si impegna, altresì, a collaborare, concordandone le modalità, con le altre Associazioni di Volontariato presenti in ULSS per la realizzazione delle diverse iniziative a favore dei malati.

## **Art. 2 Ambito di Attività**

Le attività della presente convenzione verranno rese, nel corso del quinquennio 2026/2031, in favore dell'Unità Operativa Ematologia dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza.

Le suddette attività verranno preventivamente concordate con il Direttore della UOC Ematologia e svolte sotto la supervisione della Direzione Medica 1 Vicenza ad indirizzo organizzativo-gestionale, cui spetterà il compito di monitorare l'attività dei volontari impegnati nelle attività di integrazione e supporto.

Le parti accerteranno inoltre, con periodicità, lo stato di attuazione del programma delle attività al fine di procedere alla verifica dei risultati e al controllo degli stessi. In caso di necessità, detti strumenti, su proposta sia dell'U.L.SS. che dell'Associazione, potranno essere modificati di comune accordo mediante scambio di lettere, salvo che una delle Parti non richieda la formale modifica della convenzione.

## **Art. 3 Garanzie per l'attività di collaborazione.**

L'Associazione si impegna a garantire la continuità delle attività previste dalla presente convenzione e ad effettuare le attività in reparto esclusivamente tramite i propri volontari.

Allo scopo, si impegna a trasmettere alla Direzione Medica, con cadenza semestrale, l'elenco dei volontari che accederanno alle strutture dell'ULSS 8 Berica, precisando che gli orari delle presenze in ospedale dei volontari dovranno essere concordati con la Direzione Medica Ospedaliera, che fornirà all'associazione ogni opportuna indicazione in merito.

Detti elenchi saranno oggetto di monitoraggio da parte della DMO succitata.

#### **Art. 4 Compiti dell'Associazione**

L'attività dell'Associazione viene prestata con l'opera personale e gratuita, escluso ogni scopo di lucro anche indiretto, di volontari aderenti all'Associazione, che hanno accesso alle strutture ospedaliere nel rispetto delle direttive e delle prescrizioni stabilite dalla Direzione dell'U.L.SS.

I volontari si impegnano a mantenere una corretta collaborazione con il personale sanitario nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità, ed un corretto rapporto con i malati, rispettandone la dignità ed i diritti.

I volontari si impegnano altresì ad aderire ai contenuti della procedura operativa aziendale "Percorso di inserimento del personale volontario in ospedale", in particolare per quanto riguarda il percorso formativo.

#### **Art. 5 Responsabilità**

L'associazione si assume formalmente la responsabilità per le attività svolte dai propri volontari, restando escluso ogni rapporto diretto tra i volontari stessi e l'ULSS.

Il personale volontario impegnato in queste attività si atterrà oltre che alle norme usuali a quelle della circostanza di operare nel contesto di un ente sanitario; pertanto ogni volontario dovrà mantenere il più scrupoloso segreto su notizie e fatti di cui venga a conoscenza, garantendo – in ogni caso – rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, come previsto dalla L.R. Veneto 40/1993 e dal D.lgs. 117/2017.

In caso di inadempienza o trasgressione ai doveri di cui sopra, l'associazione provvederà all'immediata sostituzione del volontario.

#### **Art. 6 Aspetti assicurativi**

L'associazione si impegna, come stabilito dall'articolo 18 ("Assicurazione obbligatoria") del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato nell'ambito della presente convenzione, contro gli *infortuni e le malattie* connessi allo svolgimento dell'attività medesima, nonché per la *responsabilità civile verso terzi (RcT)*.

Come stabilito dall'articolo n. 18 ("Assicurazione obbligatoria") del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, gli oneri per la copertura assicurativa di cui al paragrafo precedente sono a carico di questa Azienda ULSS, che si impegna a rimborsarli – qualora l'Associazione ne faccia richiesta - previa presentazione di fattura e previa verifica della rispondenza della polizza attivata dall'associazione alle attività previste in convenzione.

#### **Art. 7 Impegni a carico dell'ULSS n. 8 Berica**

Per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, l'ULSS n. 8, se richiesto, verificherà la possibilità di concedere l'eventuale uso gratuito di uno o più locali all'interno dell'Ospedale San Bortolo, che saranno individuati dall'Azienda medesima in relazione alle effettive necessità legate alle attività dell'associazione.

L'Associazione provvederà a procurare gli appositi *camici* che verranno indossati dai volontari nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente convenzione: il costo per l'acquisto dei camici verrà rimborsato - qualora l'associazione ne faccia richiesta e dietro presentazione di regolare fattura - dall'Azienda ULSS.

Ciò premesso, l'Associazione dovrà, in prima battuta, concordare con la Direzione Medica la tipologia dei medesimi (colore, modello e costo) e quindi, prima di procedere all'acquisto, dovrà presentare il preventivo al Servizio Approvvigionamenti il quale verificherà la congruità dei prezzi. Quanto al *lavaggio dei camici*, l'associazione si farà carico del medesimo.

In virtù dell'articolo 17 del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017 che consente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata e vieta i rimborsi spese di tipo forfettario, le Parti danno atto che le sole spese che verranno rimborsate all'associazione sono quelle relative alla contrazione delle polizze assicurative e all'acquisto dei camici, nei termini di cui agli articoli 7 e 8 della presente convenzione, restando escluso ogni altro tipo di rimborso spese.

#### **Art. 8 Relazione**

L'associazione provvederà, al termine di ciascun anno di vigenza della convenzione, a predisporre una breve relazione sull'attività svolta, da trasmettere alla Direzione Medica 1 Vicenza ad indirizzo organizzativo-gestionale dell'Ospedale di Vicenza.

#### **Art. 9 Verifica della collaborazione**

Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione, la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento delle attività.

Nel caso in cui dovessero ravvisarsi inadempienze, queste verranno discusse dal Presidente dell'Associazione o suo delegato, e dal Direttore Generale o suo delegato e non dovranno formare oggetto di discussioni personali tra i volontari ed il personale sanitario.

#### **Art. 10 Durata della convenzione**

La presente convenzione ha la durata di 5 anni, decorrente dalla data di sottoscrizione, e potrà essere oggetto di rinnovo con provvedimento del Direttore Generale.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente richiesta di convenzione ne determina la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., su iniziativa di ciascuna delle parti.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di recesso da parte di ciascuna parte, in qualsiasi momento e con un preavviso di 3 mesi da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata AR o a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente richiesta di convenzione si rinvia alle norme del codice civile.

#### **Art. 11 Controversie**

In caso di controversie derivanti dal presente accordo le parti si impegnano ad addivenire ad un accordo bonario; in caso di mancato accordo, le parti individuano quale foro competente esclusivo quello di Vicenza.

#### **Art. 12 Adempimenti in materia di privacy**

L'Associazione si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili (c.d. "categorie particolari di dati personali" ai sensi del GDPR 2016/679), eventualmente raccolti nell'espletamento delle attività

prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo (G.D.P.R.) sulla privacy n. 2016/679.

Nel caso in cui i volontari trattino dati personali o sensibili dei pazienti, la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente convenzione, Essi verranno qualificati, secondo la vigente normativa nazionale ed aziendale in materia, come autorizzati al trattamento dei dati, al fine di garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei pazienti.

### **Art. 13 Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri ambiti di competenza, a garantire l'applicazione della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, \_\_\_\_\_

Il Presidente  
A.Vi.L.L. ODV – A.I.L. di Vicenza  
*Sandra Daniela Vedana Spolaor*

\_\_\_\_\_

Il Direttore Generale  
Azienda ULSS n. 8 Berica  
*Dott. Peter Assembergs*

\_\_\_\_\_